

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881

Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



DILETTANTI

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N°46 del 30/05/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
CIRCOLARE N. 69 inerente: **registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche implementazione applicativo**

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. quanto sotto riportato:
Coppa Disciplina Campionati: **CALCIO A 11 MASCHILE – FEMMINILE – CALCIO A CINQUE**

§§§§§§§§§§§§§§§§

IL PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE SI PUBBLICHERA'

GIOVEDI' 07.06.2018

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE

Si comunica alle sotto elencate Società che **MARTEDI' 05 GIUGNO 2018 alle ore 14,30** sono convocati i seguenti giocatori, a disposizione degli allenatori **Sig. AMMONIACI PAOLO e BARTOLINI GIUSEPPE** per una partita amichevole della Rappresentativa Regionale juniores contro Juniores del A.C.D. COLORNO in previsione del **1° Torneo Fabio Bresci**, presso il **Campo Sportivo in erba naturale "S. SOFIA DOROTEA" VIA IV NOVEMBRE, SN - COLORNO (PR)**

n	Convocati	Visita Medica	Società
1	SANTUCCI GIACOMO		ALFONSINE
2	CALLEGARI LORENZO		COLORNO
3	BIGI ENRICO, DESII ANDREA		CORTICELLA
4	RAVAGLIA FEDERICO		DIEGARO
5	BERTONI FEDERICO, LANZONI GIACOMO		FAENZA
6	BURANI JACOPO		FOLGORE RUBIERA
7	CAPASSO ANGELO		FORMIGINE
8	DZEHVEROVIC NIHAD		LIBERTAS SPES
9	ASSOUAN LEONARD		PERSICETO
10	KULLURI MEZIN, SANA ABDOUL RAZAK, MONTELEONE CRISTIAN		PICCARDO
11	JASSEY YAYA		REDA
12	TAOUSSI ISSAN		SALSOMAGGIORE
13	ALESSANDRINI SIMONE, MUSIANI MANUEL		SAMPAIMOLA
14	ZANOLI GIANLUCA		S.FELICE
15	PICCHI LORENZO		TORCONCA

I calciatori convocati dovranno presentarsi **MUNITI DEGLI INDUMENTI DI GIOCO** e di fotocopia di valido **CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ** alla pratica sportiva, **SENZA IL QUALE NON POTRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE IMPIEGATI.**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 comma 2 delle N.O.I.F., i calciatori sopra indicati **sono obbligati a rispondere** alla convocazione in caso contrario sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della Società di appartenenza, solo nei casi di giustificata e documentata indisponibilità i calciatori interessati sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Responsabile Regionale Organizzativo **Sig. SPIGNOLI DOMENICO Tel. 3383348649**

Si ringrazia la società A.C.D COLORNO per la disponibilità del campo sportivo.

Si invitano comunque tutte le società a dare la massima disponibilità e collaborazione, oltre alla obbligatorietà, per far rispondere i propri giocatori alla convocazione.

STAFF RAPPRESENTATIVA JUNIORES C.R.E.R. S-S 2017/2018

Responsabile rappresentative regionali	SANGUANINI DORINDO
Dir. Responsabile Org. - Accomp. Ufficiale - Consigliere CRER	SPIGNOLI DOMENICO
Selezionatore	AMMONIACI PAOLO
Allenatore	BARTOLINI GIUSEPPE
Collaboratore Magazziniere	TUGNOLI GABRIELE
Massaggiatore	TOMATIS EGIDIO

CAMBI DI DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE - FUSIONI – SCISSIONI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Le relative domande, redatte su appositi moduli, da scaricare dal sito www.figc.dilettanti-er.it alla voce modulistica compilate in triplice copia devono essere inoltrate, tramite il Comitato Regionale Emilia Romagna, al Presidente della F.I.G.C., improrogabilmente **entro il 5 Luglio 2018**, per la ratifica di competenza.

Pertanto, le domande stesse, corredate della documentazione sotto indicata, prevista dai rispettivi artt. 17-18 e 20 delle N.O.I.F., **devono pervenire o essere depositate presso questo Comitato Regionale all'attenzione di Marinella, per l'esame preliminare, entro e non oltre 20 GIUGNO 2018 ore 14.00 (termine perentorio, non fa fede il timbro postale).**

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE (Art. 17 N.O.I.F.)

- **compilare il relativo modulo** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
- **Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio**
- **Atto Costitutivo originario**
- **Elenco nominativo dei componenti gli organi principali**
- **Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.**

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di **un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.**

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE (Art.18 N.O.I.F.)

- **compilare il relativo modulo** da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**
- **Verbale di Assemblea dei Soci che ha deliberato il cambio**
- **Atto Costitutivo originario**
- **Elenco nominativo dei componenti gli organi principali**
- **Statuto Sociale aggiornato con nuova denominazione Sociale e/o Sede Sociale.**

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quelle di altre Società. L'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

SI SOTTOLINEA CHE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E' CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI (VEDI ART.18 N.O.I.F.):

1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno **due** stagioni sportive
2. La Società, nelle **due** stagioni precedenti (2016/2017 – 2017/2018), non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.
3. il trasferimento della sede in altro Comune, può essere richiesto, se confinante con quello di provenienza.

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE A SOCIETA' DI CAPITALI

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro il **20/06/2018 ore 14.00** (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). **La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e seqq. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione**

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' DI CAPITALI IN SOCIETA' DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F. che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata alla F.I.G.C. entro il 5 luglio antecedente all'inizio dell'attività agonistica, ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale". Quindi per consentire il rispetto dell'iter burocratico, la documentazione deve essere presentata al Comitato Regionale Emilia Romagna entro il **20/06/2018 ore 14.00** (PERENTORIO, NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). **La domanda di cambio di denominazione dovrà essere corredata dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e seqq. del Codice Civile e dello Statuto Sociale con la nuova denominazione. Non va dimenticato di accludere l'atto costitutivo della società prima della trasformazione**

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C..

CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.

Con delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 15 Novembre 2005, la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la proposta di introdurre una limitazione più restrittiva in tema di mutamento della denominazione sociale, da intendersi **referita alle sole Società aderenti al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile.**

Ciò premesso, fatte salve le disposizioni generali vigenti in ordine all'applicazione dell'art. 17, delle N.O.I.F., relativo al cambio della denominazione sociale, alle **Società appartenenti esclusivamente al Comitato Interregionale e alla Divisione Calcio Femminile** è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere **l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima.**

Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2005

FUSIONI E SCISSIONI

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

compilare il relativo modulo da scaricare dal sito www.figc-dilettanti-er.it – modulistica-archivio - **LA DOMANDA DI RICHIESTA DI FUSIONE VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.**

- copia originale dei verbali assembleari disgiunti dei Soci delle Società che hanno deliberato la fusione, che devono riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario delle rispettive Assemblies;
- copia originale del verbale assembleare congiunto dei Soci delle Società che richiedono la fusione, che deve riportare le firme autografe del Presidente e del Segretario dell'Assemblea che hanno diretto i lavori assembleari;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione sportiva 2018/2019;
- disponibilità del campo;
- partita IVA;
- e-mail societaria

IMPORTANTE:

la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile; l'esistenza di altra società con identica o similare denominazione, comporta dalla parte della Società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2018

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE (Art. 20 N.O.I.F.)

In ambito dilettantistico è possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5. **NON E' CONSENTITA LA SCISSIONE DELLA SOLA ATTIVITA' DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.E.R. all'attenzione di Marinella con allegato:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)
- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2018/2019
- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione, partita IVA, e-mail societaria) **da inviare ENTRO IL 20/06/2018 ore 14.00 perentorio**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco dei calciatori/calciatrici che dalla Società originaria andranno a costituire il parco tesserati della nuova Società. Tale elenco deve essere controfirmato da ciascun calciatore/calciatrice.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

**Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. società L.N.D.
(art. 15 NOIF)**

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le Società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”.

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla L.N.D.** dovranno presentare al Comitato Regionale Emilia Romagna (Viale Alcide de Gasperi 42 – 40132 Bologna):

- il **MODULO BIANCO** predisposto dalla Segreteria Federale scaricabile dal sito www.figc-dilettanti-er.it (va compilato in triplice copia);

- tutte le copie devono essere debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (CAP compreso);

- il timbro sociale, apposto sulle tre facciate, deve riportare l'esatta denominazione della Società corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati (senza affiliazione non è possibile iscriversi e fare tesseramenti o altro) e sono i seguenti:

DOMANDA AFFILIAZIONE - ATTO COSTITUTIVO – STATUTO – DISPONIBILITA' DEL CAMPO – ELENCO DEI COMPONENTI LA SOCIETA' -TASSA DI AFFILIAZIONE – PARTITA IVA – E-MAIL SOCIETARIA.

FARE MOLTA ATTENZIONE AD INDICARE NEL MODULO UTILIZZATO, SE SI RICHIEDE ATTIVITA' DILETTANTE O DI PURO SETTORE GIOVANILE AL FINE DI EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI PRESSO LA F.I.G.C. E RITARDI NELL'EVASIONE DELLA PRATICA

Tipologia (sigla) e denominazione sociale

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

F.C.D. = Football Club Dilettantistico

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

POL. D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B. La "tipologia" della Società va sempre indicata.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;

- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - **l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione** (cfr.art.17 comma 1 N.O.I.F.);

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:

-“SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti

- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con “NUOVA XXXX”);

- “RINASCITA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con “RINASCITA XXXX”);

- “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio: denominazione XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”);

Esame particolare per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (e.s. EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.).

Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l’affiliazione alla FIGC deve presentare l’Atto costituito e lo Statuto sociale:

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l’elenco nominativo dei componenti l’Organo direttivo (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (fac simile allegato alla domanda di affiliazione)

Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell’impianto. La Società dovrà svolgere l’attività nell’impianto dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione.

N.B. la password di accesso al sito della L.N.D. sarà inviata solo a partire dal 1° luglio 2018 alla e-mail indicata dalla Società al momento del deposito della pratica

CAMBIO DI ATTIVITA’ DA SETTORE GIOVANILE A DILETTANTE

Le Società interessate, per passare al Settore Dilettantistico, dovranno presentare una nuova “domanda di affiliazione alla F.I.G.C.” che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- modulo “domanda di affiliazione” in triplice copia;
- dichiarazione di disponibilità di campo di gioco;
- dichiarazione di attività o meno al S.G.S.;
- versamento di tassa di affiliazione dell’importo di € 65,00.
- Si precisa che all’atto della richiesta di affiliazione, dovranno comunque essere presentati l’attuale atto costitutivo e lo statuto sociale.

La Società deve rilasciare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

**DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA O MENO AL SETTORE PER L'ATTIVITA'
GIOVANILE E SCOLASTICA**

La Società
(SIGLA) (DENOMINAZIONE)

di
(COMUNE DI RESIDENZA)

DICHIARA

- Di non essere affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come "Società pura"
- Di essere già affiliata al Settore Giovanile e Scolastico come "Società pura" con il seguente numero di matricola: n° e denominazione

.....

Timbro della Società

Firma del Presidente

SI INVITANO LE SOCIETA' A CORREDARE LE PRATICHE SOPRA INDICATE CON:

- NUMERO DI CELLULARE DEL RESPONSABILE A CUI FARE RIFERIMENTO
- NUMERO DI FAX FUNZIONANTE
- INDIRIZZO E-MAIL

Cambio di attività da Dilettanti a Settore Giovanile

Le Società interessate dovranno presentare istanza al Comitato Regionale chiedendo l'autorizzazione per la variazione dell'attività. Il C.R. esprimerà il proprio parere al riguardo e trasmetterà l'istanza per competenza, tramite la Lega Dilettanti, al Presidente Federale che si pronuncerà al riguardo.

Le richieste redatte su carta intestata Societaria, dovranno pervenire al Comitato Regionale a Marinella e-mail tesseramento@figc-dilettanti-er.it, corredate dal documento d'identità del Legale Rappresentante della -società.

DATE E MODALITA' DI SVINCOLO PER INATTIVITA' ART. 109 E SVINCOLO PER DECADENZA ART. 32 DELLE N.O.I.F.

ART. 109 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE da fine campionato al 15 giugno

Lo svincolo per inattività del calciatore è disciplinato dall'art. 109 delle N.O.I.F..

1. Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, **ENTRO IL 15 GIUGNO** o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, **con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato Regionale competente, di essere incluso in "lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato Regionale.**
3. La società può proporre opposizione, **entro otto giorni dal ricevimento della richiesta**, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato Regionale competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato Regionale, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato Regionale, in casi particolari può investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione alla Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato.

ART. 32 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO dal 15 giugno al 15 luglio

N.B. LE RICHIESTE PERVENUTE PRIMA DEL 15 GIUGNO SARANNO RITENUTE NULLE (EVENTUALI RICHIESTE GIÀ INVIATE DOVRANNO ESSERE RIPRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO)

Lo svincolo per decadenza del tesseramento è disciplinato dall'art. 32-bis delle N.O.I.F..

1. Svincolo del calciatore nel periodo transitorio.
...omissis...

2. Svincolo del calciatore a regime.

A partire dal 15 giugno 2018 tutti i calciatori che entro il termine di stagione sportiva (30 giugno) avranno anagraficamente compiuto il 25° anno di età, potranno chiedere ai Comitati Regionali ed alle Divisioni di competenza lo svincolo per decadenza del tesseramento.

3. Lo svincolo ed i successivi tesseramenti.

Tutti i calciatori che hanno chiesto e ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento sono automaticamente svincolati d'ufficio al 30 giugno della stagione sportiva successiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle NOIF è opportuno chiarire che, il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.

4. Modalità di richiesta di svincolo.

Le richieste di svincolo devono essere inviate personalmente dal calciatore, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno (fa fede il timbro postale). Le richieste devono comunque pervenire al Comitato o alla Divisione di competenza entro il 30 luglio.

Le richieste devono essere sottoscritte dal calciatore, redatte in duplice copia, ed inviate contestualmente, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma ai seguenti destinatari:

- a) al Comitato Regionale o Divisione competente;
- b) alla Società sportiva di appartenenza.

5. A chi inviare la richiesta.

La Divisione o Comitato competente sono quelli a cui appartiene la Società per la quale il calciatore è tesserato in virtù al Campionato a cui partecipa la Società stessa. **ATTENZIONE PER CHI SVOLGE ATTIVITA' CON IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE O DIPARTIMENTO FEMMINILE, LA RICHIESTA VA FATTA DIRETTAMENTE AGLI STESSI A ROMA E NON AL C.R.E.R.**

6. Impugnazione del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo.

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, che sono pubblicati sui Comunicati Ufficiali delle Divisioni o dei Comitati competenti, il calciatore o la Società interessati possono proporre reclamo, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione, innanzi alla FIGC – COMMISSIONE TESSERAMENTI di ROMA

Tutela Medico sportiva per la non idoneità del calciatore art. 43 N.O.I.F.

Si sensibilizzano le società ad inviare come da norma per la tutela medico sportiva la non idoneità del calciatore come da art. 43 delle NOIF

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza e promuove opportune iniziative di formazione e di sensibilizzazione al riguardo.

A tal proposito si invitano tutte le società a prendere attenta visione del Decreto Legge del 24 marzo 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013, nella quale sono contenute le relative Linee Guida.

Per opportuna conoscenza, si informa che la Legge può essere consultata anche sul sito web www.gazzettaufficiale.it.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.

a1) Attività non agonistica

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest’ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all’atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

a2) Attività agonistica

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all’interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le A.S.L. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all’Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell’Albo Regionale.

Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell’IDONEITÀ all’attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva.

La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione.

a3) Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

a4) Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In

questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

a5) Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla **Commissione di Appello Regionale** entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno)

La Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore

Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento.

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare.

Le comunicazioni vanno inviate a:

FIGC

UFFICIO TESSERAMENTO (l'Ufficio trasmetterà la non idoneità alla Segreteria Federale)

Via PO 36 - 00198 Roma

tesseramento@figc.it

Settore Giovanile Scolastico

Via Po 36 - 00198 Roma

sgs.segreteria@figc.it

Comitato Reg. Emilia Romagna – Ufficio Tesseramento

tesseramento@figc-dilettanti-er.it

Settore Tecnico – Sezione Medica

Via G. D'Annunzio 138 50135 – Firenze

sezionemedica.cov@figc.it



DIVISIONE CALCIO A CINQUE



COMPLETAMENTO ORGANICI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 CAMPIONATI CALCIO A CINQUE SERIE C1 – SERIE C2

DOMANDE di RIPESCAGGIO

Le società interessate all'eventuale ripescaggio nelle categorie di cui all'oggetto, dovranno inoltrare relativa domanda nel periodo **4 – 23 giugno 2018**.

La domanda dovrà essere effettuata su carta intestata della società richiedente, con firma del presidente, ed inviata tramite raccomandata (LND Comitato Emilia Romagna – Calcio a Cinque, via A. De Gasperi n. 42 – 40132 BOLOGNA).



DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE



ORGANICO FEMMINILE S.S. 2018-2019

PROMOSSA IN SERIE "B"

1. **OLIMPIA FORLÌ DILETT.**

SERIE C

1. ACADEMY PARMA CALCIO 1913
2. FOOTBALL CLUB CORREGGESE
3. NEW TEAM FERRARA S.R.L.
4. PGS SMILE
5. POGGESE XRAY ONE
6. SAN PAOLO
7. SPORTING PIEVECELLA
8. VIRTUS SAN MAURO A MARE
9. **JUNIOR FIORANO** promossa da serie D

SERIE D

1. CONSOLATA 67
2. GRANAMICA A.S.D.
3. NUBILARIA CALCIO F.LE
4. OLIMPIA VIGNOLA CALCIO
5. UNITED F07 A.S.D.
6. **FEMMINILE RIMINI CALCIO** retrocessa da Serie D



4. RISULTATI GARE

4.1. Risultati delle Gare di Coppa

COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE: Z
27/05/18 1/A POLISPORTIVA VILLAFONTANA CUS PARMA FUTSAL 4 - 5

COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO A CINQUE JUNIORES

GIRONE: Z
27/05/18 1/A CEISA GATTEO CALCIO A 5 IMOLESE CALCIO 1919SSDARL 3 - 11



6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

RIUNIONE DEL 28 MAGGIO 2018

Corte composta dai signori: TATTINI (Presidente), DI GIOVANNI e MORETTO (Componenti), Sig.ra Fiorella LAMBERTINI (Segretaria) e con l'assistenza del Sig. CAVALLINI delegato dell'AIA

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – FASE PLAY OFF

Nr. 78 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' FCD ALSENESE ASD

Avverso ammenda di € 350,00 a carico della società, squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Matteo RASTELLI, squalifica per tre giornate di gara inflitta ai calciatori Alessio BARBIERI, Luca SANTI e Alessandro DELAZZARI

Delibera del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 44 del 16/05/2018

Gara: Pontenurese - Alsenese del 13/05/2018

La società FCD ALSENESE ASD dopo ad aver richiesto e ottenuto copia del rapporto di gara, ha ritualmente impugnato i succitati provvedimenti disciplinari fornendo una dettagliata versione dei fatti tesa a evidenziare che l'incontro in parola si è disputato in un contesto festoso e caratterizzato dal fair play di entrambe le contendenti tra l'altro legate da consolidati rapporti di reciproca collaborazione, che la tifoseria dell'Alsenese era per la gran parte composta dai calciatori del proprio settore giovanile giunti a Pontenure accompagnati dai propri genitori, che nell'ambito della coreografia posta in essere da detti giovani sostenitori sono stati effettivamente accesi tre fumogeni di colore giallo in tre distinti momenti, ma senza che nessuno di essi abbia infastidito il regolare svolgimento della gara, che pare altamente improbabile che i suddetti ragazzini, sorvegliati da genitori e accompagnatori, abbiano potuto commettere le intemperanze riportate dal Giudice sportivo, che a fine gara in nessuna circostanza si sono realizzate condizioni tali da impensierire la terna arbitrale e giustificare l'intervento di una pattuglia di Carabinieri, che il rigore concesso alla squadra avversaria durante i tempi supplementari è apparso iniquo e ha scatenato le proteste dei propri calciatori sedate dall'arbitro con l'estrazione in rapida successione di tre cartellini rossi non preceduta da alcun tentativo di discussione e/o di preventiva ammonizione, che il comportamento del proprio capitano Matteo Rastelli è stato completamente equivocato dall'ufficiale di gara atteso che lo stesso calciatore non aveva alcuna intenzione intimidatoria e se ha avuto contatti fisici con l'arbitro ciò è dipeso dalla volontà di proteggerne la persona a seguito dell'avvenuto accerchiamento da parte dei propri compagni di squadra e che, infine, l'errata rappresentazione della realtà dei fatti compiuta dall'arbitro sarebbe dipesa da un suo stato di agitazione e di confusione testimoniato dal fatto che in un primo momento avrebbe espulso un calciatore estraneo alle proteste e che poi nel redigere proprio referto, avrebbe sbagliato nell'annotare le sostituzioni operate dalla compagine dell'Alsenese.

Per tutte le ragioni così come sopra esposte la reclamante chiede l'annullamento della sanzione dell'ammenda o in subordine una riduzione della stessa nella misura più equa ritenuta di giustizia; l'annullamento della squalifica inflitta al proprio capitano Rastelli o in subordine una riduzione nella misura ritenuta di giustizia; l'annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori Barbieri, Delazzari e Santi o in subordine una congrua riduzione delle stesse.

La società reclamante ha espressamente richiesto di essere ascoltata ed è presente all'odierna riunione in persona di un avvocato di fiducia con valida delega rilasciatagli dal Presidente dell'Alsenese, il quale avvocato si riporta alle argomentazioni addotte a sostegno del proposto ricorso insistendo sulla sostanziale correttezza della gara e sull'eccessivo contenuto afflittivo delle sanzioni deliberate dal Giudice sportivo sia a carico della società sia nei confronti dei suoi calciatori. Ribadisce inoltre che il capitano Rastelli si è interposto di proposito tra l'arbitro e i propri compagni nel tentativo di fare da schermo e in tale frangente potrebbe essere stato effettivamente sospinto contro lo stesso ufficiale di gara.

Letto il reclamo e analizzati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che il ricorso della Società Alsenese sia infondato e non meriti accoglimento.

Rileva la Corte che dal rapporto ufficiale e dai relativi supplementi redatti e dall'arbitro e da uno dei suoi assistenti, che è sempre bene ricordare rivestono, in forza dell'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S., valore di piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emergono in maniera precisa e non equivocabile fatti e azioni rispetto alle quali la società reclamante, pur avendo preso preventiva visione degli atti ufficiali, nulla argomenta e poco eccepisce.

In particolare questa Corte ritiene che gli sputi lanciati a fine partita dai sostenitori dell'Alsenese verso la terna arbitrale e che hanno attinto il capo e la schiena di un assistente, di per sé soli meritino l'ammenda inflitta dal Giudice sportivo.

Del pari le ripetute spinte inferte dal capitano dell'Alsenese, Matteo Rastelli, sul petto dell'arbitro giustificano pienamente la squalifica inflitta nel primo grado di giudizio, come pure appaiono meritevoli di almeno tre giornate di squalifica sia il comportamento del calciatore Barbieri, reo di ripetute offese nei confronti del direttore di gara sia prima che dopo il provvedimento di espulsione, sia quello del calciatore Delazzari, colpevole di aver bestemmiato e, successivamente all'espulsione, di aver insultato l'arbitro, e sia infine quanto posto in essere dal calciatore Santi il quale, a seguito dell'espulsione dei propri compagni di squadra, indirizzava all'arbitro ripetute frasi insultanti e di minaccia.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dell'Emilia Romagna rigetta il reclamo proposto dalla società FCD ALSENESE ASD e conferma per intero la delibera assunta dal Giudice Sportivo presso il C.R.E.R.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 28 MAGGIO 2018

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), DI GIOVANNI e MORETTO (Componenti) con l'assistenza della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria) e del Sig. CAVALLINI (A.I.A.)

DEFERIMENTI

36. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Pinello Luigi, Casian Ghenaide e Sotirca Alin Daniel nonché della società Team Crociati Parma

Con nota 17.04.2018 prot. 10680/748 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale

- visti gli artt. 32 co. 4 del C.G.S e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F.;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;

- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- il Sig. Pinello Luigi, Presidente della Società TEAM CROCIATI PARMA per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis co. 1e 10, co. 2 del C.G.S., anche in relazione agli artt. .7, co.1 dello Statuto Federale e art.39 delle N.O.I.F. e 43 per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sotirca Alin Daniel, e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici dell'idoneità sportiva e di dotarlo di copertura assicurativa, avendolo poi utilizzato in posizione irregolare, nel corso della gara: TEAM CROCIATIPARMA – BEDONIESE del 12.11.2017 valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Parma;

- il Sig. Casian Ghenaide, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società TEAM CROCIATI PARMA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co.1 e 10, co. 2 del CGS, in relazione agli artt. 39 e 43, co. 1 e 6 e 61 co.1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, nel corso della gara: TEAM CROCIATIPARMA – BEDONIESE del 12.11.2017 valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Parma, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Sotirca Alin Daniel, sottoscrivendo la distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di gara, consentendo che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto a visita medica e di conseguenza senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- il Sig. Sotirca Alin Daniel, calciatore della Società TEAM CROCIATI PARMA per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 e 5, in relazione all'art. 10, co. 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: TEAM CROCIATI PARMA – BEDONIESE del 12.11.2017 valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Parma, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica e di conseguenza senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- la Società TEAM CROCIATI PARMA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi ex art.4, co. 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento, ma la società deferita Team Crociati Parma ha fatto pervenire una memoria difensiva dove ammette di non essersi avveduta delle problematiche relative al tesseramento del calciatore straniero Sotirca Alin Daniel che ha peraltro schierato in posizione irregolare in un'unica gara provvedendo immediatamente dopo alla relativa regolarizzazione con la collaborazione della FIGC di Parma. Sottolinea inoltre la società che il proprio calciatore Sotirca aveva comunque provveduto all'espletamento di regolare visita medica. Per tutto quanto precede la società deferita chiede che vengano irrogate pene al minimo edittale ovvero che le stesse sanzioni siano commutate in prescrizioni alternative o che vengano determinate in via equitativa.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Roberto RINALDI, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Luigi Pinello giorni 30 d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Ghenaide Casian giorni 25 d'inibizione;
- a carico del calciatore Daniel Alin Sotirca una giornata di squalifica;
- a carico della società Team Crociati Parma Asd Euro 250 di ammenda e un punto di penalizzazione.

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le richieste del Rappresentante della Procura e gli argomenti difensivi adottati dalla società deferita;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

Delibera

di infliggere al Sig. Luigi Pinello 20 giorni d'inibizione, al Sig. Ghenaide Casian 15 giorni d'inibizione, al calciatore Alin Daniel Sotirca una giornata di squalifica e a carico della società TEAM CROCIATI PARMA un'ammenda di € 100,00 .

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

37. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Cervellieri Oscar e Boanca Gabrielael Ionut, quest'ultimo in persona dell'esercente la potestà genitoriale, nonché della società A.C.D. Marignanese

Con nota 17.04.2018 prot. 10343 n. 971 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale

- visti gli artt. 32 co. 4 del C.G.S e 43 co 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Giampaolo Pinna**;
- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
 - il Sig. Cervellati Oscar, Presidente della Società Marignanese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis comma 1e 10 co. 2 del C.G.S., anche in relazione agli artt. .7, co.1 dello Statuto Federale e art.39 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Boanca Gabrielael Ionut, e per aver consentito l'utilizzo dello stesso pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara: FCD VIS MISANO – A.C.D. MARIGNANESE del 07/10/2017, valevole per il campionato Allievi Provinciali di Rimini.
 - il Sig. Boanca Gabrielael Ionut, calciatore della Società Marignanese per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 e 5, in relazione all'art. 10, co. 2 del C.G.S. e artt. 39 delle N.O.I.F. per disputato la gara: FCD VIS MISANO – A.C.D. MARIGNANESE del 07/10/2017, valevole per il campionato Allievi Provinciali di Rimini, senza averne titolo perché non tesserato.
 - la Società A.C.D. MARIGNANESE a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi ex art.4, co. 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento, ma il Sig. Oscar Cevellieri, in proprio nonché per conto della società Marignanese di cui è Presidente, ha inoltrato una memoria difensiva nella quale si sostiene in primo luogo che l'impiego, peraltro in una sola gara, del giovane calciatore Boanca in posizione irregolare quanto al tesseramento, è avvenuto in perfetta buona fede e solo per una mera distrazione. In secondo luogo che per il fatto di aver schierato detto calciatore non ancora tesserato, la stessa società è già stata sanzionata dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini. In terzo luogo si prospetta la violazione dell'art. 30 comma 10 del C.G.S. posto che nella convocazione avanti il Tribunale Federale Territoriale erano indicati termini contraddittori e non univoci entro i quali era possibile presentare memorie e richiesta di audizione. Per quanto precede si chiede, in via principale, il rigetto del deferimento e, in via subordinata, l'irrogazione della sanzione prevista dal C.G.S. nel suo minimo edittale.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Roberto RINALDI, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Oscar Cervellieri giorni 30 d'inibizione;
- a carico del calciatore Gabriel Ionut Boanca una giornata di squalifica;

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al Sig. Oscar Cervellieri 20 giorni d'inibizione e a carico del calciatore Gabriel Ionut Boanca una giornata di squalifica.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

38. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO**A carico del Signor Regattieri Simone nonché della società Concordia Calcio ASD**

Con nota 12.04.2018 n.10089/1084 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale f.f. e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale,

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;
- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate perché rispondano:
 - il Sig. REGATTIERI SIMONE, che all'epoca dei fatti era tesserato come calciatore della Società CONCORDIA CALCIO A.S.D., della violazione art. 1 bis co.1 e 5 del C.G.S. per aver, gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione dell'Organo periferico della F.I.G.C. Delegazione Provinciale di Modena e i suoi componenti quali persone fisiche, nonché di riflesso l'intera Istituzione Federale nel suo complesso, proferendo le seguenti frasi ed espressioni contenute in una mail inviata alla Delegazione di Modena:

"per quanto riguarda i rinvii di domani vorrei chiedere:

 - *quali personaggi ci sono durante le assemblee per prendere queste decisioni, cani e gatti?*
 - *chi si è preso dei permessi da lavorare per poter giocare la partita di recupero come fa? non possiamo essere sempre presi per il culo!!*
 - *avete paura che ci possiamo lamentare se durante una partita ci sporchiamo gli scarpini di fango? Siete degli incompetenti".*

La Società CONCORDIA CALCIO A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4, co. 2 e 5 co 2 del C.G.S., del comportamento sopradescritto ascrivibile al proprio tesserato Sig. Regattieri Simone.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento. In questa sede il calciatore Regattieri ammette di aver inviato una mail di protesta alla Federcalcio di Modena e si dice dispiaciuto per i toni offensivi in essa utilizzati. Sostiene il suddetto calciatore di essersi già scusato con la dirigenza della FIGC modenese e sottolinea che si è trattato di uno sfogo dovuto al fatto che il recupero in questione era stato fissato in un giorno lavorativo nel quale egli avrebbe dovuto affrontare un importante impegno professionale. Il presidente della società Concordia evidenzia che mai prima di ora la propria compagine è stata coinvolta in simili procedimenti disciplinari e si associa alle argomentazioni difensive proposte dal proprio tesserato chiedendo che siano applicate le sanzioni disciplinari minime di legge.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Roberto RINALDI, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del calciatore Simone Regattieri quattro giornate di squalifica;
- a carico della società Concordia Calcio ASD Euro 300,00 di ammenda

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;

- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite;
- ritenuta la non particolare rilevanza lesiva del fatto che ha dato adito al presente deferimento;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

Delibera

di infliggere al Sig. Simone REGATTIERI una giornata di squalifica e a carico della società CONCORDIA CALCIO ASD € 50,00 di ammenda.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.



9. ALLEGATI

CIRCOLARE N. 69 inerente: registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche implementazione applicativo

Coppa Disciplina Campionati: CALCIO A 11 MASCHILE – FEMMINILE – CALCIO A CINQUE

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 30/05/2018.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**